

COMUNE DI
PIEVE SANTO
STEFANO

STATUTO COMUNALE

(D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000)

Approvato con atto consiliare n. 38 del 14/6/1991

Modificato con atti consiliari n. 57 del 13/9/1991 e n. 74 del 31/10/1991

Aggiornato con atto consiliare n. 16 del 29/6/2001

e con atto consiliare n. 38 del 30/11/2001

INDICE

PRESENTAZIONE

I COMUNI

Cenni storici

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I ELEMENTI COSTITUTIVI

- Art. 1 – Fini, attribuzioni e funzioni
- Art. 2 – Sede e segni distintivi
- Art. 3 – Funzioni delegate
- Art. 4 – Territorio

TITOLO II ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

- ### Capo I ORGANI ELETTIVI
- Art. 5 – Organi
 - Art. 6 – Il Consiglio comunale
 - Art. 7 – La Giunta comunale
 - Art. 8 – Il Sindaco
 - Art. 9 – I consiglieri comunali

- ### Capo II ORGANI BUROCRATICI
- Art. 10 – Il Segretario comunale
 - Art. 11 – I responsabili degli uffici

- ### Capo III PERSONALE DIPENDENTE E UFFICI
- Art. 12 – Il personale
 - Art. 13 – Gli uffici comunali

Art. 14 – Il procedimento amministrativo
Art. 15 – Gli incarichi

TITOLO III ATTIVITA'

Capo I ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art. 16 – Servizi pubblici
Art. 17 – Aziende speciali e Istituzioni

Capo II ATTIVITA' FINANZIARIA

Art. 18 – Il controllo
Art. 19 – Revisori

TITOLO IV FORME ASSOCIATE E PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I FORME ASSOCIATIVE

Art. 20 – Principi generali
Art. 21 – Il consorzio
Art. 22 – Unione di Comuni
Art. 23 – Accordi di programma
Art. 24 – Convenzioni

Capo II PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 25 – Partecipazione dei cittadini
Art. 26 – Consultazione e valorizzazione delle associazioni
Art. 27 – Istanze, petizioni, proposte
Art. 28 – Richiesta di audizione al Consiglio
Art. 29 – Referendum
Art. 30 – Partecipazione al procedimento amministrativo
Art. 31 – Diritto di accesso e informazione

TITOLO V
IL DIFENSORE CIVICO

Art. 32 – Il Difensore civico

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33 – Funzione normativa

PRESENTAZIONE

I COMUNI

Cenni Storici

I liberi Comuni sorsero intorno all'anno 1200, sulla spinta di due sinergie convergenti: il desiderio di libertà inteso come etica di riscatto da un imperatore straniero che era solo tiranno e il desiderio delle città di svilupparsi e fiorire autonomamente attraverso le forze animatrici del pensiero e dell'azione, quali furono le associazioni dei lavoratori dei mestieri e delle arti.

L'affermazione del Comune si pone quindi come la ricostruzione della società partendo dal basso; è l'autogoverno e, in embrione, lo Stato accentrato moderno. L'autorità unitaria dello Stato che si era venuta disgregando nel coacervo di giurisdizioni, privilegi ed esenzioni feudali, viene ripristinata ed esaltata con l'abolizione delle Leggi inique, con la distinzione del diritto pubblico da quello privato, del campo religioso da quello civile, della proprietà dalla sovranità e con l'imposizione di norme valevoli per tutti i componenti della comunità cittadina.

Il fenomeno dei Comuni fu, almeno inizialmente, tipicamente italiano. E sta a significare due cose insieme: da una parte l'opposizione al feudalesimo e alla chiusa mentalità che lo esprime, dall'altra il recupero della tradizione civile che aveva la sua radice più profonda nel mondo latino.

Il vero paese dei Comuni fu il territorio Lombardo - Tosco. Qui, non solo le città maggiori ma anche i borghi e i villaggi pervennero ad una certa autonomia che favorì le tradizioni italiche e rinnovò le antiche gesta vivificandole con le nuove energie uscite dal crogiuolo della società medioevale.

Anche il Comune si mosse inizialmente sulla base del primato gestito dai nobili ma ben presto, con l'elezione da parte dei cittadini del Capitano del Popolo, fu tutelato l'interesse delle classi minori, davanti all'invadenza e alla prepotenza che i nobili continuavano ad esercitare.

Con questa nuova magistratura la struttura del Comune apparve più democratica. Ancora era rigida la divisione delle classi e troppo forte risultava il senso di appartenenza a un gruppo, mentre è noto che la vita comunitaria ha bisogno, anche nel rapporto tra le parti di maggiore apertura.

Comunque incommensurabile è l'apporto che i liberi Comuni diedero allo sviluppo del pensiero all'autonomia di mercato ed alla libera iniziativa.

Su questa linea il Comune continua ed essere l'espressione democratica e positivamente personalistica che interagisce nel più vasto contesto sociale.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1 *Fini, attribuzioni, funzioni*

1. Il Comune di Pieve S. Stefano, in conformità ai principi costituzionali e alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati delle persone e sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e promuovono la cooperazione fra i popoli, riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli.
2. A tal fine il Comune promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e d'informazione.
3. Il Comune di Pieve S. Stefano è ente autonomo territoriale di governo e di amministrazione che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo sociale ed economico garantendo la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche ed all'attività amministrativa, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità.
4. Con riferimento agli interessi di cui non ha disponibilità, il Comune ha potere di esternazione e rappresentanza nei confronti degli organi degli altri livelli di governo e di amministrazione ai quali è attribuito, per Legge il potere di provvedere alla soddisfazione degli stessi.
5. Con riferimento agli interessi di cui ha la disponibilità, in conformità ai principi individuati dalle leggi statali e regionali, svolge le sue funzioni in collaborazione con la Comunità montana e con gli altri enti pubblici.

Art. 2 *Sede e segni distintivi*

1. Il Comune ha la sua sede nel centro abitato di Pieve S. Stefano, Piazza Plinio Pellegrini n. 1.
2. Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma che sono quelli storicamente in uso.

Art. 3
Funzioni delegate

1. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle ad esso conferite con legge dello Stato e della Regione secondo il principio di sussidiarietà. Nell'assolvimento delle funzioni e dei compiti di rilevanza sociale, riconosce, favorisce e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle comunità esistenti nel territorio comunale.
2. Nel caso in cui non si disponga con lo stesso provvedimento di delega, l'esercizio delle funzioni delegate, in conformità alle direttive impartite dal delegante, è disciplinato dal regolamento comunale; comunque per l'effettivo esercizio delle funzioni delegate, il delegante deve provvedere al finanziamento delle stesse.
3. I costi relativi all'attuazione della delega non possono gravare direttamente o indirettamente parzialmente o totalmente, sul bilancio comunale.

Art. 4
Territorio

1. Il Comune di Pieve S. Stefano comprende un territorio di circa 155 kmq. a confine con i Comuni di Verghereto, Chiusi della Verna, Caprese Michelangelo, Anghiari, Sansepolcro e Badia Tedalda ed è composto dal capoluogo e da n. 5 frazioni.

TITOLO II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Capo I
ORGANI ELETTIVI

Art. 5
Organi

1. Gli organi del Comune, in conformità alla legge, sono: il Consiglio, la Giunta e il Sindaco.

Art. 6
Il Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico – amministrativo; esercita la potestà e adotta i provvedimenti conferitigli dalla legge che ne regola l'elezione, la durata e la composizione.

2. Più consiglieri possono costituire un gruppo nominando un capo gruppo.
3. Il Consiglio può istituire commissioni consiliari permanenti e temporanee.
4. Alle commissioni sono sottoposte, per l'esame preliminare, le proposte di deliberazione del Consiglio nelle materie per cui esse sono state costituite.
5. Le commissioni possono proporre alla Giunta o al Consiglio le proposte di deliberazione che ritengono opportune.
6. Il funzionamento delle commissioni avviene sulla base di un regolamento approvato dal Consiglio, eventualmente su proposta della commissione; in mancanza di un regolamento approvato dal Consiglio comunale la commissione può provvedere a dotarsi di un proprio regolamento.
7. Il Consiglio può disporre inchieste nelle materie di competenza comunale; comunque deve disporle, quando un quarto dei propri componenti ne presenti richiesta motivata.
8. Il Consiglio, in tali casi, istituisce una commissione temporanea d'inchiesta, che deve essere paritetica e la presidenza della quale deve essere attribuita alla minoranza, definendo l'oggetto dell'inchiesta, determinando i principi e i criteri direttivi di azione, assegnando il tempo entro il quale deve essere depositata la relazione scritta. Decorso inutilmente tale termine senza che sia stata disposta alcuna proroga da parte del Consiglio, la commissione è automaticamente sciolta e tutti gli atti effettuati dopo il termine assegnato sono nulli.
9. E' fatto obbligo a tutti gli uffici del Comune, agli Enti, alle aziende e agli istituti da esso dipendenti, di fornire alle commissioni tutti i dati, i documenti e le informazioni richiesti senza vincolo di segreto d'ufficio.
10. Ogni qualvolta il Comune dovrà nominare i componenti delle Commissioni da lui istituite, ovvero quei componenti degli organi di Enti o di Associazioni che siano a lui riservate e sempreché la nomina di spettanza del Comune non sia limitata ad un solo membro; le nomine suddette dovranno effettuarsi assicurando la rappresentanza della minoranza consiliare alla quale pertanto competerà la designazione di almeno un terzo dei membri da nominare.
11. Il funzionamento del Consiglio comunale, per le fattispecie non regolate dalla legge, è disciplinato da apposito regolamento, per la cui approvazione e modificazione è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
12. Le sedute del Consiglio sono pubbliche; eccezionalmente solo quando le deliberazioni comportino apprezzamenti sulle qualità, attitudini, merito e demerito delle persone, il Consiglio a maggioranza qualificata, può deliberare di non ammettere il pubblico.
13. I consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive dell'assemblea senza giustificati motivi sono dichiarati decaduti. La decadenza è deliberata dal Consiglio comunale. Delle eventuali giustificazioni si da conto nel verbale della seduta stessa.

Art. 7
La Giunta comunale

1. Alla Giunta comunale competono tutti gli atti di amministrazione che la legge e lo Statuto non riservano al Consiglio comunale o al Sindaco o al Segretario o ai responsabili degli uffici.
2. La Giunta realizza il programma di governo approvato dal Consiglio; adotta i provvedimenti necessari per l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio; svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
3. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un massimo di sei (6) assessori.
4. Gli assessori vengono di norma scelti tra i componenti del Consiglio comunale. Può comunque essere nominato un assessore, rispettando sempre il limite massimo di sei assessori, non facente parte del Consiglio comunale, purché di riconosciute doti di professionalità ed esperienza amministrativa, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere e che non sia stato candidato alle elezioni amministrative che hanno eletto il Consiglio comunale in carica. La nomina dell'assessore non consigliere segue la stessa norma relativa alla nomina degli altri assessori.
5. Le riunioni della Giunta non sono pubbliche; sugli oggetti delle riunioni deve essere data ampia informazione preventiva e successiva; le deliberazioni di Giunta debbono essere pubblicizzate in modo da assicurarne la più ampia ed effettiva conoscenza da parte della comunità locale.
6. Entro cinque giorni dallo svolgimento delle riunioni della Giunta, l'elenco dei provvedimenti adottati deve essere depositato presso la Segreteria comunale e posto a disposizione dei singoli consiglieri, i quali possono richiedere, e in tal caso debbono avere, tutte le informazioni circa lo svolgimento dei lavori di Giunta.
7. La Giunta esercita collegialmente le proprie funzioni; essa delibera con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti determinata per eccesso e a maggioranza dei presenti, a meno che la legge non disponga diversamente.
8. Gli assessori sono preposti ai servizi comunali individuati per settori omogenei, per delega del Sindaco.

Art. 8
Il Sindaco

1. Il Sindaco è presidente del Consiglio, capo del governo e dell'Amministrazione comunale, Ufficiale di Governo nel Comune.
2. La sua situazione giuridica e le sue attribuzioni sono determinate per legge; egli risponde politicamente dell'esercizio delle sue funzioni al Consiglio comunale.
3. Il Sindaco ha la facoltà di delegare agli assessori l'adozione di atti e provvedimenti a rilevanza giuridica esterna, dandone comunicazione al Consiglio ed alla cittadinanza.

4. Il Sindaco in caso di assenza o impedimento è sostituito dagli assessori in carica secondo l'ordine di presentazione della proposta di nomina della Giunta approvata dal Consiglio comunale. Il primo assessore inserito nella lista di proposta di nomina della Giunta assume la carica e le funzioni di Vice – Sindaco.

Art. 9

I consiglieri comunali

1. I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa e di controllo su ogni gestione sottoposta alla deliberazione del Consiglio e della Giunta secondo i modi e le forme stabiliti rispettivamente dai regolamenti e dalla legge.
2. Hanno il diritto di presentare mozioni, interrogazioni ed interpellanze secondo i modi e le forme stabiliti dal Regolamento.
3. Possono svolgere incarichi su diretta attribuzione del Sindaco in materie che rivestano particolare rilevanza per l'attività dell'Ente.
4. I Capigruppo consiliari, così come individuati in seno ai rispettivi gruppi, esprimono il proprio parere al Sindaco sulle nomine dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni operanti nell'ambito del Comune, effettuate dallo stesso quando il Consiglio non provvede.
5. Per l'espletamento del proprio mandato i consiglieri hanno diritto di ottenere dagli Uffici del Comune, nonché dalle Aziende ed Enti dipendenti dal medesimo, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso.
6. I consiglieri possono volontariamente astenersi dal votare tutte le volte che lo reputino opportuno. Essi devono astenersi dal voto nei casi in cui l'astensione risulti obbligatoria per legge ed è altresì opportuno che il consigliere interessato alla discussione di delibere, riguardanti interessi propri o di parenti o affini fino al quarto grado, si assenti temporaneamente dall'aula.

Capo II

ORGANI BUROCRATICI

Art. 10

Il Segretario comunale

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco dal quale funzionalmente dipende, e collabora con lo stesso e con gli assessori nel coordinamento delle strutture e delle attività amministrative.
2. E' organo di consulenza giuridico – amministrativa; su direttiva del Sindaco e secondo le deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta adotta i provvedimenti necessari per il conseguimento della razionalità, economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa; dispone in conformità alla

norma regolamentare, direttamente o a mezzo di incarichi o di apposito servizio, ispezioni amministrative finalizzate alla verifica dei risultati conseguiti dagli uffici nello svolgimento dei progetti e nell'acquisizione degli obiettivi nei tempi tecnici programmati; riferisce alla Giunta circa l'esito delle ispezioni eseguite ed adotta, di intesa con la medesima, i conseguenti provvedimenti.

3. Su richiesta delle commissioni consiliari, il Segretario può essere invitato a partecipare alle loro riunioni e ad esprimere i propri pareri specie su questioni di legittimità.
4. Il Segretario comunale può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri di ufficio.

Art. 11

I Responsabili degli uffici

1. Secondo i principi e i disposti contenuti nella Legge e nei diversi livelli di contrattazione, il regolamento di organizzazione determina la dotazione organica e disciplina l'attività, i requisiti soggettivi e oggettivi, le procedure di scelta, preposizione e rimozione dei responsabili degli uffici e dei servizi comunali.
2. Essi debbono possedere la professionalità specifica richiesta per la gestione della struttura amministrativa loro affidata ed avere l'attitudine a ciò necessaria, dimostrando capacità di promuovere e incentivare l'attività dei collaboratori, di programmare sistematicamente l'attività della struttura alla quale sono preposti oltre alla capacità progettuale e di promozione del lavoro di gruppo, coinvolgendo tutti gli operatori nella realizzazione dei progetti e dell'attività e sensibilità nel corrispondere alla domanda sociale.
3. Sono responsabili dei risultati conseguiti dalle strutture alle quali sono preposti; possono essere convocati e sentiti dal Consiglio e dalle commissioni consiliari in ordine a specifici fatti amministrativi rientranti nella loro competenza.
4. La nomina e la preposizione agli uffici presuppone l'effettivo accertamento dei requisiti indicati.
5. Nello svolgimento della loro specifica attività, dipendono direttamente dal Sindaco e dagli assessori delegati; sono coordinati amministrativamente nei limiti e per i fini previsti dalla legge, dal Segretario comunale.
6. Ai responsabili degli uffici possono essere conferiti, in mancanza di personale dirigenziale, le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 267/2000 non affidate direttamente al Segretario comunale, con provvedimento motivato del Sindaco.

Capo III PERSONALE DIPENDENTE E UFFICI

Art. 12 Il personale

1. Il personale del Comune, in base ai principi e criteri desumibili dalla legge e dai diversi livelli di contrattazione, è organizzato per categorie e posizioni economiche, al cui interno s'individuano aree e profili professionali.
2. Esso è inoltre organizzato in base ai principi della partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale, qualificazione professionale, responsabilizzazione, mobilità, professionalità.
3. I criteri che debbono seguirsi nell'organizzazione funzionale del personale comunale sono configurati nella contrattazione, coordinamento, mobilità operativa, qualificazione, competenza. Il metodo di lavoro da privilegiarsi è quello del lavoro di gruppo, improntato all'interdisciplinarietà e alla partecipazione.
4. In base ai principi e criteri enunciati, il regolamento determina l'organizzazione del personale.

Art. 13 Gli uffici comunali

1. L'organizzazione strutturale del Comune è del tipo funzionale, per modularsi sull'attività che concretamente deve essere svolta.
2. Gli uffici sono organizzati in modo che sia assicurata la flessibilità delle strutture, in relazione ai progetti che debbono essere realizzati e agli obiettivi che debbono essere conseguiti.
3. L'organizzazione strutturale deve essere aperta, per consentire apporti specialistici esterni, integrata, per evitare (secondo la logica unitaria del programma di attività) la frattura fra i vari settori operativi.
4. A tal fine, il regolamento prevede e disciplina il coordinamento infrastrutturale che viene attuato dal Segretario comunale secondo le direttive dategli dal Sindaco e/o dall'assessore delegato del settore, con la collaborazione dei responsabili degli uffici e dei servizi.
5. L'amministrazione per atti deve essere ridotta al minimo possibile e cioè, deve limitarsi a quei servizi che non possono essere organizzati per progetti e per obiettivi.
6. Nel caso in cui la Regione si "avvalga" degli uffici e del personale comunali per l'esercizio delle funzioni amministrative, deve essere determinato il costo del servizio, che deve essere integralmente a carico della Regione.
7. Il regolamento disciplina la struttura organizzativa degli uffici.

Art. 14
Il procedimento amministrativo

1. In base ai principi desumibili dalla legge, i procedimenti amministrativi vanno calibrati sugli obiettivi da conseguirsi, debbono essere finalizzati alla più elevata efficienza ed economicità dell'azione; essi debbono assicurare, oltre ai presupposti normativi, la più ampia partecipazione interna ed esterna, debbono essere improntati alla massima trasparenza.
2. Il gruppo di lavoro, incaricato dello svolgimento del progetto, preliminarmente determinerà, nell'ambito dei principi e secondo la disciplina regolamentare, il procedimento che in concreto dovrà essere seguito, rendendolo pubblico, assicurando, in tal modo, l'imparzialità dell'azione amministrativa.

Art. 15
Gli incarichi

1. Il Sindaco, vagliate le esigenze degli Uffici e dei servizi, nei casi in cui riscontra l'inesistenza di personale professionalmente idoneo allo svolgimento delle funzioni di responsabile dei servizi e degli uffici, delle funzioni dirigenziali e di alta specializzazione, può incaricare estranei all'amministrazione comunale, sempre che esista vacanza nel relativo organico. Negli stessi casi il Sindaco può conferire incarichi di direzione di area.
2. Il conferimento dell'incarico deve precisarne esattamente l'oggetto e la durata.

TITOLO III
ATTIVITA'

Capo I
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art. 16
Servizi pubblici

1. Per il conseguimento dei propri fini, il Comune si avvale delle proprie strutture e di soggetti pubblici o privati.
2. I fini istituzionali sono conseguiti mediante l'attività degli uffici comunali; i servizi di ogni tipo, sono prodotti ed erogati, in base a valutazioni di convenienza economico – operativa e sociale effettuate dal Consiglio comunale.
3. I servizi pubblici locali sono gestiti nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;

- b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d) a mezzo d'istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici e privati;
 - f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dall'art. 116 del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000.
4. Il Consiglio delibera circa le modalità di produzione ed erogazione dei servizi; individua il soggetto che deve effettuarli; delibera il provvedimento con cui si conferisce al soggetto prescelto la produzione e l'erogazione del servizio.
 5. Il consiglio delibera la costituzione dei soggetti pubblici sopra indicati e le forme di partecipazione di alcuni di essi.
 6. Ogni sei mesi il Sindaco o l'assessore da lui a ciò delegato inviano una relazione al Consiglio sull'attività degli enti e sull'azione svolta dal comune negli enti ai quali partecipa, sulla situazione dei servizi pubblici in relazione alla specifica domanda sociale.
 7. La relazione viene sottoposta all'approvazione del Consiglio.
 8. Il rappresentante del Comune negli organi di governo degli altri enti pubblici o privati, dovrà riferire annualmente al Consiglio comunale sull'attività svolta dall'ente stesso.

Art. 17

Aziende speciali e istituzioni

1. Gli amministratori delle aziende speciali e delle istituzioni sono nominati dal Consiglio su proposta della Giunta.
2. Essi debbono possedere, all'atto della nomina, i requisiti generali previsti dalla normativa vigente per i pubblici dipendenti e la professionalità specifica, obiettivamente riscontrabile, secondo quanto previsto dal regolamento.

Capo II
ATTIVITA' FINANZIARIA

Art. 18
Il controllo

1. Il regolamento determina le modalità di svolgimento del controllo economico di gestione.
2. Dovrà essere effettuata la valutazione dei progetti da realizzarsi ed accertata la relativa corrispondenza al programma nonché ai tempi tecnici di realizzazione del singolo progetto rispetto a quelli programmati.
3. Un apposito servizio comunale dovrà essere attivato per lo svolgimento di tale controllo.

Art. 19
Revisori

1. Il Revisore dei conti, eletto dal Consiglio comunale secondo le leggi vigenti, propone provvedimenti e misure da adottarsi per conseguire una più elevata efficienza, una maggiore economicità ed una migliore produttività della gestione. Al riguardo, può essere sentito dal Consiglio comunale e dalle commissioni consiliari permanenti.
2. Il regolamento, per quanto non previsto dalla Legge, disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Revisore dei conti.
3. Il Revisore dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo inadempienza ed è rieleggibile una sola volta.
4. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione finanziaria dell'Ente, dovrà riferire per iscritto e tempestivamente al Consiglio comunale.

TITOLO IV
FORME ASSOCIATIVE
E PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I
FORME ASSOCIATIVE

Art. 20
Principi generali

1. Il Comune nell'esercizio delle funzioni e per espletamento ottimale dei servizi può informare la propria attività al principio associativo e di cooperazione, sia nei rapporti con gli altri Comuni che con la Provincia e la Regione.
2. Le forme associative e di cooperazione sono indirizzate alla gestione coordinata di uno o più servizi.

Art. 21
Il consorzio

1. Il consorzio è istituito per la gestione di quei servizi che per il carattere funzionale o per le caratteristiche dimensionali necessitano di una particolare struttura gestionale tecnicamente adeguata, con la partecipazione di più soggetti locali.
2. Ai consorzi si applicano le norme di legge e quelle statutarie previste per le aziende speciali.
3. La costituzione del consorzio avviene mediante l'approvazione, da parte del Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti, dello statuto e di una convenzione nonché, attraverso la trasmissione agli enti aderenti, degli atti fondamentali e la determinazione della quota di partecipazione.

Art. 22
Unione dei Comuni

1. Il Comune, per l'esercizio di una pluralità di funzioni o di servizi, può costituire un'unione con altri Comuni confinanti per gli scopi e secondo le modalità di cui all'art. 32 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.
2. Le forme di partecipazione dei Comuni, gli organi ed i servizi da unificare nonché i rapporti finanziari sono disciplinati da apposito regolamento dell'unione.

Art. 23
Accordi di programma

1. Il Comune, nella prospettiva di un'effettiva valorizzazione dei momenti di raccordo e di coordinamento tra i vari soggetti dell'amministrazione locale, regionale e centrale, favorisce la realizzazione di accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere e d'interventi che per la loro natura si prestino ad un'azione integrativa dei soggetti pubblici dei differenti livelli di governo.
2. A tal fine gli organi comunali si attivano, attraverso gli strumenti previsti dalla Legge, per la realizzazione integrata delle opere nelle quali vi sia la competenza primaria o prevalente del Comune.

Art. 24
Convenzioni

1. Il Comune per l'esercizio coordinato di determinati servizi o funzioni stipula convenzioni con altri Comuni, con la Provincia o con aziende private.
2. La convenzione, approvata dal Consiglio comunale, è adottata per la gestione di quei servizi che per la loro natura non richiedono la creazione di più complesse figure di cooperazione.
3. La convenzione stabilisce i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Capo II
PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 25
Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune informa della propria attività ai principi della partecipazione dei cittadini sia singoli che associati, garantendone in modi e con strumenti idonei, l'effettivo esercizio per la tutela di situazioni giuridiche soggettive e di interessi collettivi incidenti nella sfera di competenza comunale e nell'ambito del proprio territorio.
2. Il Comune dovrà pubblicizzare e informare i cittadini sugli argomenti all'ordine del giorno, ogni qualvolta si riunirà il Consiglio comunale, con manifesti, comunicazioni e altre forme di avvisi.

Art. 26

Consultazione e valorizzazione delle associazioni

1. Il Comune favorisce la più ampia consultazione dei cittadini chiamandoli ad esprimersi sugli indirizzi politici e sui programmi che ne determinano l'attuazione sia attraverso le forme di partecipazione espressamente previste dai successivi articoli, sia mediante altri strumenti di volta in volta ritenuti idonei a conoscere l'orientamento dei cittadini, anche per specifiche categorie o settori di essi, su problematiche riguardanti ambiti di intervento di carattere peculiare.
2. A tal fine, il Consiglio, le commissioni consiliari e la Giunta, dispongono audizioni delle forze economiche e produttive e di soggetti sociali operanti nel territorio che possano contribuire con il loro apporto conoscitivo e con la loro base di esperienza alla ricerca delle soluzioni più appropriate per profili della politica comunale, nei quali, i soggetti interpellati rivestano una particolare qualificazione e rappresentatività.
3. Alla suddetta partecipazione consultiva, sono in particolare ammesse tutte le associazioni e fondazioni riconosciute nel territorio comunale, nonché le associazioni non riconosciute operanti nel territorio con finalità sociali e culturali o ricreative di pubblico interesse, anche se non costituite mediante atto notarile o scrittura privata registrata, che abbiano però provveduto a depositare presso la Segreteria comunale, da almeno 6 mesi, una copia del loro atto costitutivo e del loro statuto con l'indicazione del loro oggetto, della loro sede e del loro legale rappresentante.
4. La conformità dello Statuto e dell'atto costitutivo agli originali esistenti presso la sede dell'Associazione non riconosciuta e la rispondenza a verità delle suddette dichiarazioni, debbono essere attestate dal legale rappresentante dell'Associazione, con dichiarazione ricevuta dal competente Ufficio comunale.
5. Le suddette associazioni possono presentare le istanze, petizioni e proposte di cui all'art. 27 che segue per illustrarle e con l'obbligo della suddetta Commissione di provvedere a tale convocazione.

Art. 27

Istanze, petizioni e proposte

1. Per la migliore tutela delle situazioni giuridiche soggettive e degli interessi collettivi i cittadini, singoli o associati, possono presentare agli organi comunali istanze, petizioni e proposte vertenti su aspetti che riguardino l'azione amministrativa del Comune.
2. Gli atti d'intervento partecipativo devono essere indirizzati alla Commissione consiliare permanente che dovrà essere a tal fine costituita e che provvederà al relativo esame ed alla relativa istruttoria entro il termine di 30 giorni riferendone periodicamente al Consiglio, suggerendo alla Giunta o al Consiglio gli eventuali

provvedimenti da adottare e danno motivata comunicazione agli interessati, anche verbale, dell'esito delle loro istanze, petizioni e proposte.

Art. 28

Richiesta di audizione al Consiglio

1. Con richiesta scritta firmata da almeno 30 elettori del Comune o dal legale rappresentante di una delle associazioni di cui all'articolo precedente, i cittadini e/o le suddette Associazioni possono chiedere che uno o più loro delegati, in un numero non superiore a tre, vengono uditi dal Consiglio su uno degli argomenti all'ordine del giorno della seduta.
2. La richiesta deve essere presentata al Segretario comunale prima della riunione ovvero, anche a chi presiede la riunione del Consiglio, immediatamente dopo l'apertura della seduta.
3. In tale ipotesi, l'argomento al quale la richiesta si riferisce, deve essere trattato per primo ed il Sindaco o l'assessore da lui delegato devono brevemente illustrarlo, dando poi la parola al delegato e/o ai delegati indicati nella richiesta che potranno illustrare le loro osservazioni o proposte per un tempo complessivamente non eccedente i trenta minuti.
4. Terminato l'intervento dei suddetti delegati, il Consiglio adotterà le decisioni del caso sull'argomento all'ordine del giorno, senza che siano consentiti ulteriori interventi del pubblico.
5. Al fine di consentire alla cittadinanza il concreto esercizio di questa facoltà, l'ordine del giorno degli argomenti da trattare al Consiglio deve venir pubblicato nell'Albo Comunale, entro lo stesso termine previsto dal regolamento per le adunanze del Consiglio comunale per la sua comunicazione ai consiglieri.
6. Il Consiglio comunale può decidere col voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati di negare l'audizione dei delegati indicati dai richiedenti.

Art. 29

Referendum

1. Il 15% degli elettori del Comune, oppure la maggioranza assoluta dei consiglieri, può richiedere, su materia di esclusiva competenza comunale, referendum consultivo.
2. Non possono essere indetti referendum in materia di bilancio e tributi locali e quando sullo stesso argomento è stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio.
3. Le richieste di iniziativa popolare vanno presentate al Segretario del Comune, che provvede alla verifica della regolarità delle firme raccolte.

4. I referendum devono aver luogo entro i novanta giorni successivi alla presentazione della richiesta e non possono coincidere con altre operazioni di voto.
5. Lo svolgimento delle attività referendarie è disciplinato da apposito regolamento.
6. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui abbia partecipato la maggioranza assoluta degli elettori e la risposta affermativa abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi. Entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati da parte del Sindaco, i competenti organi sono tenuti a deliberare i relativi e conseguenti atti.

Art. 30

Partecipazione al procedimento amministrativo

1. Il Comune nel procedimento amministrativo relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive o interessi diffusi di cittadini, singoli o associati, prevede la partecipazione degli interessati attraverso la visione degli atti del procedimento e la presentazione di memoria scritta e documenti che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare.

Art. 31

Diritto di accesso e di informazione

1. Al fine di assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'attività amministrativa è garantito ai cittadini, singoli o associati, per la tutela di situazioni giuridiche soggettive o di interessi diffusi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi del Comune e degli enti e aziende dipendenti secondo quanto previsto dalle norme legislative dell'ordinamento statale e dall'eventuale specifico regolamento comunale.

TITOLO V
IL DIFENSORE CIVICO

Art. 32

Il Difensore Civico

1. Per il miglioramento dell'azione amministrativa dell'Ente e della sua efficacia, viene istituito presso la Comunità Montana, il "difensore civico", il quale svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale, segnalando al Sindaco, anche di propria iniziativa, gli

abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.

2. Ove nel termine di 60 giorni il Sindaco non provveda, il difensore civico ne informa i capi - gruppo consiliari.
3. Il difensore civico è nominato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei propri componenti ed a scrutinio segreto, previ accordi per la nomina della stessa persona con tutti i Comuni della Comunità montana che abbiano deciso di dotarsi di "difensore civico".
4. Dura in carica per lo stesso periodo di tempo del Consiglio comunale che lo ha eletto e, prima di assumere le funzioni, presta giuramento di fronte al Sindaco di adempiere il mandato ricevuto nell'interesse dei cittadini e nel rispetto delle Leggi.
5. Può essere nominato difensore civico: chiunque dimostri di possedere attraverso l'esperienza professionale maturata, particolari competenze giuridiche ed amministrative; risulti iscritto nelle liste elettorali di un Comune; sia in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale.
6. Il difensore civico ha libero accesso a tutti gli uffici comunali ed alle pratiche inerenti l'adempimento del proprio mandato, potendo altresì usufruire dei mezzi e del personale del Comune.
7. Al difensore civico, al momento della nomina, viene assegnata un'indennità mensile oltre all'eventuale e documentato rimborso spese; la spesa relativa verrà ripartita sulla base della popolazione di ciascun Comune.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33

Funzione normativa

1. Il Comune, nelle materie nelle quali ha competenza, ha potestà normativa secondaria.
2. I piani ed i programmi generali e settoriali o i regolamenti e le ordinanze generali sono predisposti dalla Giunta o da commissioni consiliari temporanee all'uopo costituite dal Consiglio e vengono sottoposti all'approvazione del Consiglio.
3. I regolamenti di organizzazione e di funzionamento del Consiglio e della Giunta sono predisposti e deliberati dall'organo al quale si riferiscono.
4. Di intesa con la Regione, tutti gli atti programmatici e normativi del Comune sono integralmente pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione; degli stessi viene data immediata e ampia informazione, con ogni mezzo, alla comunità comunale; essi vengono tenuti costantemente a disposizione dei cittadini i quali possono, senza limite, in ogni tempo, consultarli, e a proprie spese, ottenerne copia.

5. Il regolamento disciplina la progettazione, l'esame e la deliberazione, l'informazione degli atti d'indirizzo, di programmazione e normativi, nonché la partecipazione dei soggetti interessati alla progettazione degli atti programmatici.